TESTO UNICO DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA

Art. 4

Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi

1. Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. 2. L'Ufficio italiano dei cambi gestisce le riserve ufficiali in valute estere, eccettuate le disponibilita' valutarie della Banca d'Italia per interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per operazioni ordinarie. 3. La Banca d'Italia puo' abilitare le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, che agiscono in proprio nome e conto, a compiere operazoni valutarie e in cambi in contropartita di residenti e non residenti; l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche per singole categorie di operazioni. 4. La Banca d'Italia puo' rilasciare a imprese diverse da quelle di cui al comma 3 l'autorizzazione a compiere operazioni in cambi, stabilendone i limiti e le condizioni. 5. Le imprese di cui al comma 4 sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 8, fatte salve le quantita' di valuta di cui la Banca d'Italia consenta la detenzione in relazione a eventuali facolta' di vendita accordate. 6. La Banca d'Italia puo' sospendere o revocare i provvedimenti di cui ai commi precendenti anche per singole dipendenze. I provvedimenti di abilitazione, autorizzazione, sospensione e revoca sono motivati.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1989, non più in vigore dal 14 marzo 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge in materia valutaria
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-in-materia-valutaria/art-4-soggetti-abilitati-ad-effettuare-operazioni-valutarie-e-in-cambi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it